

COMUNE DI MORANO SUL PO

PROVINCIA DI Alessandria

Ord. n. 21 | 2012

Data, 29 dicembre 2012

XV Censimento generale della popolazione – 9 ottobre 2011 CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITÀ AL CENSIMENTO

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Viste le risultanze del XV Censimento generale della popolazione, svoltosi il 9 ottobre 2011 e i conseguenti atti d'ufficio dai quali risulta accertata la mancanza di dimora abituale delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti gli avvii di procedimento di cancellazione anagrafica in data 15.10.2012;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 7;

Vista la circolare ISTAT n. 15 del 13 dicembre 2011;

Ritenuto che, nei casi concreti, ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità al censimento;

ORDINA

La cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera c) del D.P.R. 30.5.1989 n.223 delle persone di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	NASCITA	
		LUOGO	DATA
1	B. D. S. E.	Pirenopolis/Go (Brasile)	
2	G. D. L. S. I.	Abadia Dos Dourados (Brasile)	
3	D. L. S. A.	Anapolis/Go (Brasile)	
4	D. L. S. J.	Anapolis/Go (Brasile)	
5	D. L. S. L.	Anapolis/Go (Brasile)	
6	C. M.	Vercelli	
7	S. A.	Ardore (Rc)	
8	V. G.	Barrafranca (En)	
9	Z. A.	Vercelli	
10	Z. J.	La Matanza (Argentina)	
11	R. R. B.	Exaltacion De La Cruz (Argentina)	

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata per 30 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale accessibile al pubblico;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è il sottoscritto Ufficiale di anagrafe.



L'Ufficiale di Anagrafe
Il Sindaco
F.to Rossino Mauro

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi:

dal 29.12.2012 al 28.01.2013

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

UFFICIO ANAGRAFE

N.

Li

ALLA PREFETTURA UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ALLA QUESTURA DI

ALL'A.S.L. DI


- Agli Uffici comunali:

Tributi Elettorale Polizia Municipale

.....

S E D E

..... per quanto di competenza.



L'Ufficiale di Anagrafe